

SPORTELLA A TUTELA DEL CONDOMINIO

CHE COS'È

Lo Sportello a tutela del Condomino è previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'A.N.A.I.P. il quale recita *“Lo Sportello a tutela del Condomino è composto da quattro associati ordinari e/o professionisti certificati eletti al Congresso Nazionale, e dal Presidente Nazionale. Tra i quattro eletti al Congresso il Presidente Nazionale nomina un Responsabile. I compiti dello Sportello a tutela del Condomino sono quelli di dirimere le controversie tra l'associato A.N.A.I.P. e i suoi amministratori, su esplicita richiesta scritta del condomino interessato pervenuta alla Segreteria Nazionale. È compito del Responsabile dello Sportello a tutela del Condomino relazionare annualmente il Consiglio Nazionale sull'attività svolta”*.

I componenti del Collegio si riuniscono presso la sede dell'Associazione l'ultimo mercoledì di ogni mese.

Attenzione: esulano dalla competenza dello Sportello, le condotte dell'Amministratore che:

- rientrano nella sua propria e legittima discrezionalità professionale;
- conseguono a precise norme di legge o del regolamento di condominio;
- sono state in qualunque modo successivamente confermate e/o ratificate dall'assemblea condominiale;

- sono oggetto o devono necessariamente essere oggetto di procedimento giurisdizionale;
 - sono in ogni altro caso ritenute non esaminabili dallo Sportello.

Lo Sportello del Condomino può pronunciarsi unicamente e soltanto in riferimento ad Amministratori che siano associati A.N.A.I.P. e, comunque, che siano in carica presso il condominio cui il richiedente appartiene alla data della segnalazione.

IL PROCEDIMENTO

Prima di rivolgersi allo Sportello a tutela del Condomino, occorre necessariamente inviare al proprio Amministratore una formale contestazione tramite raccomandata a.r.

A tal fine deve utilizzarsi l'apposito **Modulo A**, predisposto dall'Associazione (prelevabile da questo sito e/o da richiedere telefonicamente).

Attenzione:

- in caso di mancata preventiva contestazione mediante l'apposito **Modulo A**, la domanda allo Sportello a tutela del Condomino sarà dichiarata inammissibile;
- ai fini di quanto sopra, la preventiva contestazione deve avvenire necessariamente mediante il modulo predisposto dall'Associazione.

Nel caso in cui il proprio Amministratore non risponda alla contestazione nel termine assegnato di 10 giorni, oppure nel caso in cui la risposta fornita non sia ritenuta sufficiente, solo allora il Condomino può rivolgersi allo Sportello richiedendo un provvedimento espresso sul caso.

A tal fine il Condomino dovrà spedire la richiesta d'intervento dello Sportello utilizzando il **Modulo B** unitamente alla copia del modulo di contestazione, **Modulo A**, con allegata prova della data di spedizione e di ricezione da parte dell'Amministratore, nonché autorizzazione al trattamento dei dati personali, **Modulo C**; nel caso in cui s'intenda adire lo Sportello per la insufficiente risposta fornita dall'Amministratore, dovrà necessariamente allegarsi copia della predetta risposta.

Pervenuta la documentazione di cui sopra ed istruita la pratica, lo Sportello adotterà il provvedimento ritenuto più idoneo alla definizione della controversia entro gg. 15 dalla prima seduta utile.